



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ANNICCO

Provincia di CREMONA

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

Rep. n. **2047**

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "Ristrutturazione palestra scolastica comunale con miglioramento sismico, riqualificazione energetica e miglioramento accessi- PNRR M4.C1.I1-3" - (CUP: J43D22000130006 - CIG: A02B61FF5C).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **SETTE** del mese di **MARZO**, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Avv. Massimo Liverani Minzoni, Segretario Comunale del **Comune di ANNICCO**, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- **VISIGALLI DOMENICO LUIGI GIOVANNI**, nato a Pizzighettone (CR) il 10/08/1962, domiciliato per le proprie funzioni presso la sede del Comune come infra specificata, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di ANNICCO**, con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi N. 6, Annicco (CR), codice fiscale e partita I.V.A. 00304860190, che rappresenta nella sua qualità di istruttore direttivo - responsabile del servizio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune» o «Stazione appaltante»;
- **CORNA GIUSEPPE**, nato a BARIANO (BG) - il 03/01/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa, come infra specificata, in qualità di titolare dell'Impresa Individuale **CORNA GIUSEPPE**, con sede in Via Lodi n. 13, BAGNOLO

CREMASCO (CR) - C.F. e N. di Registro delle Imprese di Cremona CRNGPP61A03A664Q,
REA N. CR - 107682 in data 08/01/1982, P.I. 00720760198, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale
sono personalmente certo.

Premesso

- a) che con deliberazione della giunta comunale n. 52 in data 26/08/2023,
esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo PER I LAVORI DI
**“Ristrutturazione palestra scolastica comunale con miglioramento sismico,
riqualificazione energetica e miglioramento accessi - PNRR M4.C1.I1-3”**
-(CUP: J43D22000130006), per un importo complessivo di €. 832.000,00, per
lavori da appaltare di euro **679.026,61 euro (seicentoseptantannovemila
ventisei/61)**, di cui euro **411.373,25 € (quattrocentoundicimila
trecentosettantatre/25)**, oggetto dell’offerta di ribasso ed euro
267.650,38 (duecentosessantasettamilaseicentocinquanta/38) per la
manodopera e per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta;
- b) che in seguito a procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 17 del
D. Lgs. 36/2023, con determinazione del responsabile Servizi LL.PP.,
Urbanistica, Edilizia Privata n. 187 reg. gen. in data 21/12/2023, i
lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato
appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del -18,45%
(diciotto virgola quarantacinque per cento);
- c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato
positivamente, come da documentazione in atti, con la conseguente

efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

- d) che ai sensi dell'articolo 17 comma 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del presente contratto e in proporzione al valore dello stesso;
- e) che i principi generali espressi nel Titolo I Parte I Libro I del decreto legislativo n. 36 del 2023 costituiscono solidi criteri interpretativi di tutte le norme e del presente Contratto;
- f) che il presente contratto è relativo ad intervento finanziato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche detto PNRR, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al bando di gara, all'avviso di gara o alla lettera d'invito, e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti») completo dei suoi Allegati, nei limiti della sua applicabilità.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: A02B61FF5C;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
J43D22000130006.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro **603.125,25** (diconsi euro seicentotremilacentoventicinque/25), di cui:

a) euro € 335.474,89 per lavori manodopera esclusa,

b) euro € 176.822,01 per manodopera,

c) euro € 90.828,35 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei documenti progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere, di comprendere e di accettare integralmente e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza della Stazione appaltante e dell'appaltatore

1. La Stazione appaltante ha eletto domicilio presso il **Municipio di ANNICCO**, all'indirizzo **Piazza Garibaldi, 6 - 26021 ANNICCO (CR)**. Suo rappresentante è il RUP **geom. Domenico Visigalli**.
2. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di **Bagnolo Cremasco (Cr)**, **all'indirizzo via Lodi n. 13**. Suo rappresentante è il responsabile legale CORNA GIUSEPPE.

Articolo 5. Pagamenti

1. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati dalla Stazione appaltante mediante bonifico bancario
2. È autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor CORNA GIUSEPPE autorizzato ad operare sul conto di cui al successivo comma 3.
3. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT62B0503457060000000147749 acceso presso BANCO BPM SPA - filiale

di RIPALTA CREMASCA, intestato a CORNA GIUSEPPE, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso da quello appena indicato, almeno 30 giorni lavorativi prima dell'effettuazione del bonifico.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati entro il 31/03/2024.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **321 (trecentoventuno) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale come definita nel e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La penale individuata al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi del Comma 1 dell'articolo 121 del Codice degli Appalti, è ammessa la

sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del presente Contratto; sono esempi non esaustivi i casi di avverse condizioni climatologiche o di forza maggiore.

2. Ai sensi del Comma 2 dell'articolo 121 del Codice Appalti, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Ai sensi del Comma 4 dell'articolo 121 del Codice Appalti, cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Il verbale di ripresa, disposto dal RUP, sarà firmato dalla Direzione dei Lavori.
4. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore

le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal sig. GEOM. CORNA LUCA, CF CRNLCU89H24D142Q di seguito anche detto "direttore di cantiere", che è soggetto abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico; Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento Missione 4, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 1, 2 e 5 di cui "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, e alla successiva Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.

L'Appaltatore è tenuto a fornire ogni elemento giustificativo, ogni quantificazione e rendicontazione al fine di consentire al Soggetto Beneficiario la dimostrazione che l'effettiva realizzazione dell'appalto è rispettosa del

principio DNSH e C.A.M. posti a base del progetto, pena la decadenza del finanziamento P.N.R.R.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.
7. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L.

n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

8. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

10. L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla normativa PNRR.

Articolo 10. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita

rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 per le clausole di revisione dei prezzi opportunamente inserite nei documenti di gara delle procedure di affidamento che hanno dato luogo al presente Contratto.

Articolo 12. Variazioni al progetto

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina prevista in materia dal Codice dei Contratti, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Sono previsti pagamenti in acconto, sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 14. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e assicurazione.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 254892277 del 19/02/2024 rilasciata da Allianz S.p.A. _Agenzia CREMA - 2042, per l'importo di euro 30.156,26 (euro trentamilacentocinquantasei/26).

2. In esecuzione dall'art. 3.8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha presentato polizza di assicurazione numero 254892278 del 19/02/2024 rilasciata da Allianz S.p.A. Agenzia CREMA - 2042, a copertura danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto viene da me, Segretario Comunale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza previo accertamento dell'identità personale, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
6. Io sottoscritto, Segretario Comunale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed

il controllo personale degli strumenti informatici e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente atto è costituito, a video, da 16 (sedici) pagine, quindici scritte per intero e la sedicesima fin qui.

Per il Comune di Annicco

Visigalli Domenico, firmato digitalmente.

Per l'Appaltatore

Corna Giuseppe, firmato digitalmente.

Segretario Comunale, firmato digitalmente

Liverani Minzoni Avv. Massimo, firmato digitalmente